

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I E X):	
<i>In sede referente</i>	Pag. 1
COMMISSIONI RIUNITE (II E XIII):	
<i>In sede legislativa</i>	" 2
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX):	
<i>In sede legislativa</i>	" 3
AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede legislativa</i>	" 3
<i>In sede referente</i>	" 4
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede referente</i>	" 5
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i>	" 6
<i>In sede legislativa</i>	" 8
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i>	" 9
<i>Comitato pareri</i>	" 13
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede legislativa</i>	" 15
<i>In sede referente</i>	" 17
DIFESA (VII):	
<i>In sede referente</i>	" 17
<i>In sede legislativa</i>	" 18
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede referente</i>	" 19
<i>In sede legislativa</i>	" 19
INDUSTRIA (XII):	
<i>Rapporti fra ricerca scientifica ed industria in Italia</i>	" 20
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede legislativa</i>	" 22
CONVOCAZIONI	" 24

AFFARI COSTITUZIONALI (I) e TRASPORTI (X)

Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1967, ORE 17. — *Presidenza del Presidente* BALLARDINI. — Interviene il Ministro per i trasporti, Scalfaro.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme sull'ordinamento del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e sulla istituzione del relativo Consiglio superiore » (3416).

Il relatore Fortini presenta il seguente testo sostitutivo degli articoli 2 e 13 del disegno di legge, formulato dal Comitato ristretto:

« Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è istituita una Direzione generale per il coordinamento tra i settori delle ferrovie dello Stato, della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dell'aviazione civile. Tale Direzione è denominata " Direzione generale del coordinamento e degli affari generali ".

L'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e l'Ispettorato generale dell'aviazione civile assumono la denominazione, rispettivamente, di Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e di Direzione generale dell'aviazione civile.

Gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione assumono la denominazione di Direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le due Sezioni distaccate di Perugia e di Potenza di detto Ispettorato generale, previ-

ste dall'articolo 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, assumono la denominazione, rispettivamente, di Direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per l'Umbria e la Basilicata.

Alle dipendenze e nell'ambito delle Direzioni compartimentali operano gli Uffici provinciali già istituiti in via temporanea, ai sensi del citato articolo 8 ».

« Fino a quando non saranno riorganizzati i ruoli organici del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è utilizzato, per l'espletamento dei compiti della Direzione generale del coordinamento e degli affari generali, personale delle altre due Direzioni generali, nonché dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Tutto il personale conserva lo stato giuridico e il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza.

In corrispondenza alla istituzione di un posto di direttore generale per la Direzione generale di cui al primo comma del precedente articolo, la pianta organica della qualifica di direttore centrale di prima classe della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è ridotta di una unità.

Il Direttore generale del coordinamento e degli affari generali fa parte dei Consigli di Amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e della Direzione generale della aviazione civile ».

« Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile curerà l'elaborazione di un conto nazionale dei trasporti nel quale siano considerate le spese che lo Stato, altri enti pubblici ed i privati sostengono per l'esercizio e per gli investimenti nei settori di competenza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, sia globalmente sia per i singoli mezzi, ai fini della determinazione delle direttive di politica dei trasporti anche secondo le indicazioni del piano economico nazionale ».

Propone che le Commissioni chiedano lo stralcio degli articoli 2 e 13 e la loro assegnazione alla competenza legislativa.

Il deputato Minasi esprime il dissenso del proprio Gruppo al nuovo testo ed alla proposta del relatore.

Il Ministro Scalfaro, a nome del Governo, si dichiara favorevole alla proposta del relatore, che è accolta dalla Commissione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,45.

AFFARI INTERNI (II) e LAVORO (XIII)

Commissioni riunite.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1967, ORE 17,45. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Intervengono il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bosco, e i Sottosegretari di Stato Martoni dello stesso dicastero e Gaspari per l'interno.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose » (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (4087);

RICCIO: « Estensione dell'assistenza di malattia ai sacerdoti secolari del culto cattolico ed ai ministri di culto acattolico » (61);

ZANIBELLI: « Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie ai sacerdoti di culto cattolico ed ai ministri di culto acattolico di cui alle leggi 5 luglio 1961, n. 579 e n. 580 » (3257);

FODERARO: « Assistenza in caso di malattia al clero » (3407).

Il deputato Greppi riferisce sui lavori svolti dal Comitato ristretto nominato per un esame preliminare dei progetti all'ordine del giorno, conclusi con la proposta unanime di approvazione del disegno di legge governativo quale testo base. A titolo personale fa presente l'opportunità di introdurre un emendamento chiarificativo della dizione « prestazioni di carattere sanitario », nonché un secondo emendamento per l'identificazione dei ministri di culto diverso dalla religione cattolica beneficiari del provvedimento.

Il deputato Nucci, Relatore della XIII Commissione illustra il disegno di legge n. 4087, che prevede l'estensione dell'assistenza di malattia a carico dell'INAM, a favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri di culti diversi da quello cattolico, nonché ai rispettivi familiari viventi a carico; conclude esprimendo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge senza modificazioni.

Il deputato Lombardi Ruggero, Relatore per la II Commissione si associa alle dichiarazioni del precedente Relatore.

Il deputato Foderaro propone un emendamento specificativo dell'assistenza sanitaria stabilita dal disegno di legge, nonché altro emendamento inteso ad estendere l'applicazione della legge anche al clero regolare.

Il Ministro Bosco assicura che nella dizione dell'articolo 1 del disegno di legge relativa alle prestazioni di carattere sanitario, sono comprese tutte le forme di assistenza generica, specialistica, ospedaliera e farmaceutica, esclusa soltanto quella economica. In relazione agli altri emendamenti accetta come raccomandazione un ordine del giorno dei deputati Foderaro, Nucci, Miotti Carli Amalia, Cocco Maria e Di Giannantonio che invita il Governo a presentare un provvedimento per l'estensione dell'assistenza di malattia al clero regolare, e accetta un ordine del giorno del deputato Greppi, che impegna il Governo affinché per i ministri di culto delle confessioni diverse dalla cattolica si provveda all'applicazione del disegno di legge, previe opportune intese con le rappresentanze delle confessioni interessate.

Le Commissioni passano quindi alla discussione degli articoli del disegno di legge n. 4087 che, essendo stati ritirati gli emendamenti, sono approvati senza modificazioni.

Le Commissioni successivamente votano a scrutinio segreto ed approvano il disegno di legge n. 4087 e il Presidente Zanibelli dichiara assorbite le proposte di legge nn. 61, 3257 e 3407.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,30.

ISTRUZIONE (VIII) e LAVORI PUBBLICI (IX)

Commissioni riunite.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1967, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente della VIII Commissione*, ERMINI. — Intervengono: il Ministro della pubblica istruzione, Gui, il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Caleffi ed il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

DISEGNO DI LEGGE:

« Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971 » (*Modificato dalla VI e dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3509-B).

Il deputato Calvetti, relatore per la IX Commissione, illustra favorevolmente le modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento, quindi, dopo intervento del Ministro Gui, sono approvate le citate modificazioni.

Successivamente, dopo dichiarazioni di voto dei deputati: Seroni, il quale anticipa il

voto contrario del suo Gruppo e Valitutti, il quale si rimette alle dichiarazioni precedentemente fatte in merito in Aula, le Commissioni riunite, al termine della seduta, votano a scrutinio segreto ed approvano il disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1967, ORE 11,30. — *Presidenza del Presidente* BALLARDINI. — Intervengono il Ministro Segretario di Stato, Bertinelli, il Sottosegretario di Stato alle finanze, Gioia ed il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Calvi.

PROPOSTA DI LEGGE:

IOZZELLI: « Interpretazione autentica dell'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959, recante norme sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria » (2475).

Il relatore Nucci presenta il seguente testo sostitutivo della proposta di legge, cui si dichiarano favorevoli il Ministro Bertinelli ed il Sottosegretario Gioia:

ARTICOLO UNICO.

« La locazione " per una sola volta ", contenuta nell'articolo 39, primo comma, della legge 19 luglio 1962, n. 959, deve intendersi " per una sola volta nell'ambito di uno stesso ruolo ".

Il beneficio previsto dal medesimo articolo 39 non può reiterarsi nel caso di passaggio da un ruolo ad un altro dell'amministrazione finanziaria, qualora l'aver fruito del beneficio stesso nel ruolo di provenienza abbia avuto effetti determinanti per il passaggio nel nuovo ruolo, oppure abbia comunque influenza sullo svolgimento della nuova carriera ».

Dopo intervento del deputato Nannuzzi, il quale sottolinea l'applicabilità della norma solo al personale che ne avrebbe avuto diritto in applicazione della legge 19 luglio 1962, n. 959, l'articolo unico è votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

QUINTIERI: « Modifiche all'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628 sull'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (552).

Il relatore Nucci si richiama alla relazione svolta in sede referente, proponendo l'approvazione dell'articolo 5 e la soppressione degli articoli 1, 2, 3 e 4.

La Commissione, quindi, favorevoli il Ministro Bertinelli e il Sottosegretario Calvi, soppressi gli articoli 1, 2, 3 e 4 della proposta di legge, ne approva l'articolo 5.

La proposta di legge è, quindi, votata a scrutinio segreto ed approvata.

PROPOSTE DI LEGGE:

PINTUS: « Modifica alla legge 21 dicembre 1961, n. 1336, in materia di carriera dei collocatori comunali » (3425);

NUCCI e QUINTIERI: « Modifica del sistema di promozione alla qualifica di collocatore superiore » (3994).

Il relatore Nucci si richiama alla relazione svolta in sede referente e propone l'approvazione dei provvedimenti in un testo unificato.

La Commissione, scelto come testo base per la discussione la proposta di legge n. 3994, ne approva, favorevoli il Ministro Bertinelli ed il Sottosegretario Calvi, a scrutinio segreto, l'articolo unico.

DISEGNO DI LEGGE:

« Adeguamento degli organici del personale del Ministero dei lavori pubblici » (*Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3398-B).

Il relatore Nucci illustra le modifiche apportate dal Senato, sottolineando che solo la soppressione dell'articolo 5 e del comma quarto dell'articolo 17 hanno valore sostanziale. Ritiene che la soppressione dell'articolo 5, in tema di compensi agli ingegneri costituisca un grave ostacolo al riordinamento del Ministero dei lavori pubblici. Per evitare, tuttavia, ritardi all'approvazione del disegno di legge, propone l'approvazione delle modifiche nel testo trasmesso dal Senato.

I deputati Cavallari Nerino e Nannuzzi aderiscono alla proposta del relatore, per non provocare ritardo nell'approvazione della legge.

Il Ministro Bertinelli ed il Sottosegretario De' Cocci dichiarano che il Governo ha allo studio uno schema di disegno di legge, che risolva i problemi affrontati dal soppresso articolo 5.

La Commissione, quindi, approva le modifiche apportate dal Senato.

(La seduta, sospesa alle 12,45, riprende alle 19).

La Commissione procede alla votazione segreta del disegno di legge, che è approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,15.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* BALLARDINI. — Interviene il Ministro segretario di Stato, Bertinelli.

PROPOSTE DI LEGGE:

PITZALIS: « Modificazioni ed integrazioni delle disposizioni concernenti il personale a contratto tipo dell'ex Ministero dell'Africa italiana che ha optato per la conservazione di tale rapporto, ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 luglio 1954, n. 431 » (*Urgenza*) (543);

CAVALLARO FRANCESCO: « Riordinamento del personale a contratto tipo già dipendente dalla soppressa Amministrazione dell'Africa italiana » (*Urgenza*) (667);

COCCO MARIA: « Disposizioni a favore del personale a contratto tipo dell'ex Ministero dell'Africa italiana » (1965).

Il relatore Colleselli chiede il rinvio dello esame delle proposte di legge, in attesa che il Governo determini il proprio atteggiamento.

Il Presidente invita il Governo ad assumere le proprie decisioni, ricordando che le proposte riguardano personale, il cui stato giuridico non è adeguato allo stato di dipendenti pubblici.

PETIZIONE E PROPOSTE DI LEGGE:

PETIZIONE N. 3:

GULLO ed altri: « Riesame delle posizioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni che furono arbitrariamente dimissionari, licenziati o comunque allontanati dal servizio e danneggiati nella carriera durante il periodo fascista » (*Urgenza*) (1036);

SGALIA: « Estensione dei benefici combattentistici ai dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato perseguitati politici e razziali » (1223);

FINOCCHIARO: « Concessione di una pensione straordinaria ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che furono arbitrariamente licenziati, o comunque allontanati dal servizio, durante il periodo fascista » (*Urgenza*) (1317);

GUARIENTO: « Adeguamento delle disposizioni riparatorie emanate a favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni danneggiati per motivo politico durante il periodo fascista » (3611).

Il relatore Zucalli propone che la Commissione nomini un Comitato ristretto per l'esame della petizione e delle proposte di legge al fine di formulare un testo unificato.

Il deputato Nannuzzi, ricordato che la petizione riguarda anche gli epurati fascisti, si dichiara contrario alla costituzione di un Comitato, che debba procedere all'esame della petizione anche per quanto attiene agli epurati fascisti e delle proposte in quella materia, che potrebbero trovarsi all'ordine del giorno della Commissione.

Concorda con il deputato Nannuzzi il deputato Gullo.

Il deputato Franchi si dichiara, invece, favorevole alla proposta del relatore, sottolineando che il provvedimento da emanare deve essere permeato da spirito di conciliazione degli animi e deve, pertanto, riguardare sia i perseguitati antifascisti che gli epurati fascisti.

Il deputato Carcaterra osserva che la costituzione del Comitato ristretto non comporta l'obbligo di accettare le tesi indicate nella petizione.

Il Presidente, ricordato l'iter della petizione n. 3, osserva che l'abbinamento di essa alle proposte di legge, deriva dalla identità di materia senza che comporti soluzioni vincolanti nel merito, nei riguardi delle quali la Commissione è libera di adottare le decisioni che crede opportuno. Propone, quindi, che la Commissione nomini il Comitato ristretto per l'esame delle proposte di legge.

Aderiscono alla proposta del Presidente i deputati Scotoni, Berloffa, Carcaterra e Nannuzzi, specificando che il Comitato ristretto dovrà presentare entro la prima settimana dalla riapertura della Camera, dopo le ferie estive, un testo unificato delle proposte oggi all'ordine del giorno della Commissione.

Il Comitato ristretto, pertanto, risulta formato dai deputati: Zucalli, Di Primio, Nannuzzi, Scotoni, Nucci, Carcaterra e Almirante.

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo » (*Modificato dal Senato della Repubblica*) (3939-B).

Su proposta del relatore Baroni, la Commissione esprime parere favorevole alle modifiche apportate dal Senato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente SULLO.* — Intervengono il Ministro dell'interno Taviani e il Sottosegretario di Stato per l'interno, Gaspari.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità — Protezione civile » (3946);

MAULINI ed altri: « Ampliamento dei ruoli organici ed orario di lavoro dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del corpo nazionale dei vigili del fuoco » (*Urgenza*) (3598).

La Commissione passa all'esame degli articoli.

Il deputato Pagliarani illustra un suo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge sostenendo la tesi di mantenere al Ministero dei lavori pubblici la posizione primaria che la legislazione vigente gli attribuisce in materia, non ravvisando motivi validi alla introduzione di una diversa impostazione del problema. Generico, in quanto può prestarsi a diverse interpretazioni è inoltre il termine « calamità » senza ulteriore specificazione. Infine non chiaramente definiti sono i rapporti con le regioni a statuto speciale.

Il relatore Gagliardi, osservato che l'emendamento Pagliarani mina alle fondamenta la impostazione data al disegno di legge, dichiara di essere contrario allo stesso, pur condividendo alcuni aspetti (definizione del concetto di calamità e rapporti regionali) che egli ha fatto oggetto di appositi emendamenti.

Il Sottosegretario Gaspari, replicando al deputato Pagliarani dichiara che il Governo è aperto a qualsiasi concetto migliorativo del disegno di legge anche al fine di fugare timori e perplessità sorte in alcuni settori, ma non può rinunciare alla impostazione generale.

A sostegno di questa sua affermazione il Sottosegretario richiama le recenti esperienze dell'alluvione a Firenze che hanno posto in netta evidenza come l'intervento del Ministero dell'interno (vigili del fuoco — pubblica sicurezza — assistenza pubblica) preceda gli interventi del Ministero dei lavori pubblici che si sviluppano prevalentemente in una fase successiva.

Dopo una precisazione del deputato Gambelli-Fenili, la Commissione respinge l'emendamento Pagliarani.

Il primo comma dell'articolo 1 è quindi approvato con un emendamento del relatore Gagliardi inteso a sostituire le parole: « eventi calamitosi », con le parole: « calamità naturali o catastrofi ».

Il secondo e terzo comma sono approvati con la sostituzione rispettivamente delle parole: « calamità » e « gli eventi calamitosi » con l'identico testo dell'emendamento approvato al primo comma.

Successivamente i deputati Maulini e il Relatore Gagliardi illustrano i propri emendamenti intesi a confermare la salvaguardia delle competenze previste negli statuti regionali, mentre il deputato Dietl, nel prendere atto della realtà nuova emergente dall'emendamento del relatore, la cui portata si riserva di approfondire in quanto ritiene che con esso risultino salvaguardate solo parzialmente le competenze primarie attribuite alla Regione Trentino-Alto Adige, in materia di servizi antincendi, e alle province autonome di Bolzano e Trento in materia di opere di pronto soccorso per calamità pubbliche, dichiara di ritirare i propri emendamenti che si riserva rappresentare ed illustrare in Assemblea.

Pur essendo convinto dell'urgenza della regolamentazione del settore della protezione civile egli, in Commissione, non può esprimere parere favorevole al disegno di legge anche per non pregiudicare il suo comportamento all'atto della discussione in Aula.

Sono quindi approvati i seguenti emendamenti aggiuntivi proposti dal relatore:

« Restano salve le competenze legislative e i poteri amministrativi delle regioni e province a statuto speciale in materia di servizi antincendi e di opere di pronto soccorso ove previsti dagli statuti speciali »;

« Ai fini della presente legge s'intende per calamità naturale o catastrofe l'insorgere di situazione di pericolo che comporti o possa comportare grave danno alla incolumità delle persone e ai beni e che, per la sua natura e per la sua estensione, debba essere fronteggiata con interventi tecnici straordinari ».

L'articolo 1 è infine approvato nel suo complesso.

L'articolo 2 è approvato con un emendamento proposto dal deputato Borsari, mentre l'articolo 3 è approvato senza modificazioni.

(La seduta, sospesa alle ore 11, riprende alle ore 18,30).

Seguitando nell'esame degli articoli la Commissione approva l'articolo 4 con una modifica alla lettera a) proposta dal deputato

Jacazzi e una alla lettera b) proposta dal deputato Maulini nonché una norma aggiuntiva alla stessa lettera b) proposta dal deputato Belci ed una modifica alla lettera d) proposta dal Presidente.

L'articolo 5 è approvato con il parziale accoglimento di un emendamento del deputato La Bella e con l'aggiunta di un comma finale proposto dal relatore.

È quindi approvato come articolo 5-bis un articolo aggiuntivo proposto dal deputato Belci.

Senza modificazioni sono approvati gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, dopo il rigetto degli emendamenti proposti dai deputati Gambelli-Fenili, Jacazzi e Maulini.

L'articolo 11 è approvato in una nuova formulazione, mentre l'articolo 12 è approvato senza modifiche. La Commissione si pronuncia quindi in via di principio favorevole ad un articolo aggiuntivo proposto dal relatore che prevede la possibilità per gli obiettori di coscienza di prestare il servizio militare di leva nel Corpo dei vigili del fuoco. La elaborazione definitiva del testo dell'articolo è demandata al comitato dei nove, a norma dell'articolo 30-bis del Regolamento, acquisito il parere della Commissione difesa.

Senza modifiche sono quindi approvate le tabelle allegate al disegno di legge.

La Commissione dà infine mandato al Relatore di redigere la relazione all'Assemblea e procede alla nomina del Comitato dei nove che risulta composto del Presidente Sullo e dei deputati Dagnino, Gagliardi, Gambelli-Fenili, Greppi, Mattarelli, Maulini, Pagliarani e Zincone.

I deputati di parte comunista si riservano di presentare una relazione di minoranza.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,20.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1967, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato, Misasi.

PROPOSTE DI LEGGE:

FORTUNA: « Casi di scioglimento del matrimonio » (2630);

SPAGNOLI ed altri: « Norme sullo scioglimento del matrimonio » (3877).

La Commissione prosegue nell'esame delle proposte di legge. Interviene il deputato Bo-

sisio, il quale esamina gli scopi dei due provvedimenti che tendono ad introdurre il divorzio nell'ambito della legislazione italiana. Esamina in parallelo le due proposte mettendo in evidenza i punti di contatto e quelli differenziali e si ricollega alla Costituzione sovietica del 1935, nonché alle leggi successive del 1938 e del 1944 emanate nell'URSS. Ritiene che la introduzione del divorzio non possa servire a sanare le situazioni difficili nelle famiglie ed esprime il convincimento che tale istituto possa invece, accentuare aspetti sociali negativi come un maggior numero di figli illegittimi, di suicidi e così via, in ciò confortato dalle rilevazioni statistiche fatte nei Paesi divorzisti. Si preoccupa soprattutto di quella che potrebbe essere la situazione dei figli, particolarmente dei minori, di quei coniugi che avessero ottenuto il divorzio.

Egli ritiene che la maggioranza dell'opinione pubblica in Italia non sia favorevole all'istituto del divorzio e richiama i risultati di alcune indagini statistiche effettuate dall'istituto Doxa. Esprime la convinzione che il legislatore non deve coartare con delle leggi la pubblica volontà, ma, con i suoi provvedimenti, ha l'obbligo di codificare quanto già acquisito nella coscienza popolare. Gli sembra che, proprio nella coscienza del popolo italiano, non vi sia una decisa inclinazione verso la accettazione dell'istituto del divorzio.

Prende quindi la parola il deputato Brenganze, il quale ritiene che un argomento così importante, come quello del divorzio, richieda un ampio dibattito, in quanto si tratta non solo di un problema giuridico e morale ma anche di un fatto che ha larghissima rilevanza sociale. Dichiarò di non respingere aprioristicamente, cioè senza valutazione, le tesi di coloro che sostengono l'introduzione nel diritto italiano dell'istituto del divorzio però chiede che anche da parte dei divorzisti si voglia obiettivamente valutare gli argomenti che vengono svolti *ex adverso*. Egli ritiene che se si potessero matematicamente calcolare tutti i vantaggi e tutti gli svantaggi che l'istituto del divorzio comporterebbe nell'ambito delle famiglie in Italia, il calcolo sarebbe certamente negativo. Se lo scopo dello Stato è quello di conservare la unità della famiglia, nell'equilibrio e nell'armonia dei suoi componenti, non vede come il divorzio possa essere introdotto; nota poi che, anche partendo da ipotesi molto limitate per la sua applicazione, si passerebbe via via ad un allargamento dei casi come altre esperienze dimostrano creando situazioni di estrema difficoltà. È il bene dei figli, come quello

degli stessi coniugi, che postula l'unità della famiglia. La separazione personale non è certo fatto positivo in sé: ma lascia la porta aperta alla ricomposizione, tanto più che i casi più frequenti sono nella forma consensuale. A suo giudizio, più che di divorzio, il Parlamento dovrebbe attuare una politica della famiglia, tra cui la sollecita revisione di taluni istituti e ogni forma di efficace assistenza nello spirito della Costituzione. Egli dimostra di essere favorevolmente orientato verso la istituzione di consultori prematrimoniali, verso la elevazione dell'età minima per contrarre matrimonio, verso un recepimento nel codice italiano di istituti che riguardano le cause di nullità già contemplati nel diritto canonico. Ritiene giusto affrontare tutto ciò che concerne la validità del consenso, anche sotto il profilo dell'errore; ed anche pensa che non sarebbe male, con attenta valutazione studiare la recezione del nostro Diritto come potere del Capo dello Stato della dispensa del matrimonio rato e non consumato. Vorrebbe che la nuova legislazione ponesse dei limiti molto rigidi ai matrimoni per procura, che venisse istituito un giudice della famiglia con personale competente, particolarmente qualificato e, in tale settore, ritiene che le donne magistrato potrebbero avere ampio campo per esprimere il meglio della loro responsabile sensibilità. Confermando la opposizione al divorzio — e non solo in quanto contrasta con i suoi principi — riafferma come sia necessario che il legislatore riesamini a fondo l'istituto della famiglia prevedendo anche delle soluzioni coraggiose senza necessità di ricorrere allo scioglimento del vincolo in quanto questa soluzione non può comportare quei benefici e quei vantaggi che i suoi sostenitori affermano.

Interviene il deputato Tenaglia, il quale sostiene che la sua posizione negativa nei confronti delle due proposte di legge in esame deriva non tanto da un suo convincimento religioso quanto da una concreta valutazione di carattere etico-sociale. Questi motivi, a suo giudizio, erano presenti alla mente del legislatore anche nel 1865 quando venne escluso il divorzio e non è pensabile che, allora, nelle condizioni politiche in cui si trovava l'Italia, potessero avere influenza gli orientamenti religiosi. Ricorda il pensiero di Salandra e l'insegnamento del professore Francesco Messineo in merito ai vantaggi ed agli svantaggi della indissolubilità del matrimonio. Fa notare che in molti Paesi divorzisti si stanno manifestando delle correnti contrarie a questo istituto in quanto l'opinione pubblica è preoccupata dagli effetti negativi che l'applicazione

del divorzio, sta determinando nell'ambito sociale.

Di fronte ad un istituto che, a suo giudizio, minerebbe l'unità della famiglia e, con ciò stesso la salvezza dello Stato, tenendo conto che i partiti rispecchiano solo una limitata parte della pubblica opinione, esprime il parere che una materia tanto importante dovrebbe essere sottoposta ad un *referendum* preventivo, cioè ad una consultazione popolare, dalla quale il legislatore dovrebbe essere confortato nella scelta della strada da seguire.

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

BREGANZE e PENNACCHINI: « Attribuzione al tribunale del giudizio di appello contro le sentenze del pretore e del comandante di porto anche nelle controversie individuali di lavoro » (2620).

Il relatore Martuscelli ricorda i precedenti dell'esame e propone alla Commissione di dar mandato al Presidente per chiedere, al Presidente della Camera il trasferimento della proposta di legge in sede legislativa.

Avendo i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari aderito alla proposta del relatore Martuscelli nonché il Sottosegretario di Stato Misasi, resta stabilito che il Presidente della Commissione chiederà al Presidente della Camera il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge n. 2620.

PROPOSTA DI LEGGE:

REGGIANI: « Attuazione nuove piante organiche delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (3854).

Il relatore Martuscelli riferisce favorevolmente sulla proposta di legge mettendo in evidenza che il provvedimento ha il carattere tecnico di una norma transitoria. Chiede che la Commissione voglia dar mandato al Presidente per chiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento della proposta di legge in sede legislativa.

A sostegno della richiesta del relatore Martuscelli intervengono i deputati Reggiani e Martini Maria Eletta. Il Sottosegretario di Stato Misasi dichiara che il Governo non solo è contrario al trasferimento in sede legislativa della proposta di legge, ma è anche contrario al merito della stessa.

Pertanto, il Presidente annuncia che il seguito dell'esame della proposta di legge avrà luogo in sede referente in una delle sedute della prossima settimana.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il deputato Guidi rappresenta alla Commissione la opportunità che l'esame del disegno di legge n. 4209 « Modifica al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 », possa essere esaminato a Commissioni congiunte II (Interni) e IV (Giustizia). Motiva questa opportunità con il fatto che la Commissione Giustizia, esaminando il disegno di legge di delega al Governo per la riforma del codice di procedura penale ha già fatto delle scelte in merito ad alcuni istituti che si riferiscono alla libertà personale per cui, non vorrebbe che si determinassero delle discrasie fra i due testi. Propone, in ogni modo, che la Presidenza voglia chiedere congrua proroga alla II Commissione (Interni) per la espressione del parere.

Il Presidente, prendendo atto della richiesta del deputato Guidi, annuncia che invierà alla II Commissione la richiesta di proroga per il parere, mentre si riserva di iscrivere all'ordine del giorno di una delle prossime sedute il disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1967, ORE 12,45. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato, Misasi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Rivalutazione della speciale indennità istituita con l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia in servizio nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nelle case per minorati fisici e psichici » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (4061).

Il Presidente ricorda i precedenti della discussione ed annuncia che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole allo emendamento proposto dal Governo, per cui la indennità viene elevata da 50 a 100 lire al giorno, mentre ha dato parere contrario all'emendamento Coccia che prevedeva l'aumento dell'indennità a lire 500 al giorno.

Il deputato Guidi interviene per sostenere la necessità di elevare l'indennità a 300 lire al giorno ed il Sottosegretario di Stato Misasi rappresenta la obiettiva impossibilità per il

Governo di aumentare ulteriormente le 100 lire giornaliere.

Prende, quindi, la parola il relatore Penacchini che, pur riconoscendo la esiguità dell'aumento proposto dal Governo, invita la Commissione ad accettare il limite di lire 100 giornaliere per evitare un inevitabile affossamento del disegno di legge.

Poiché è annunciata una votazione in Assemblea, il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente ORLANDI.* — Intervengono per il Governo il Ministro del tesoro Colombo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, Restivo ed il Sottosegretario di Stato per il tesoro Agrimi.

PROPOSTA DI LEGGE:

TOZZI CONDIVI e SAMMARTINO: « Adegua-
menti economici per il clero e modifica del
testo unico 29 gennaio 1931, n. 227 » (*Parere
alla II Commissione*) (186).

Il relatore Barbi ricorda le conclusioni cui era pervenuta la Commissione nel corso di un precedente esame dedicato alla proposta di legge ed il parere contrario in proposito espresso per carenza di adeguate indicazioni circa la misura della maggiore spesa implicata e la relativa copertura. Il relatore chiarisce che il progetto di legge viene ora riproposto all'attenzione della Commissione su richiesta del Presidente della competente Commissione di merito, il quale ha riferito che i proponenti della iniziativa legislativa lo avrebbero informato che risultano maturate, anche in sede governativa, le prospettive per una idonea soluzione dei problemi finanziari connessi con l'approvazione della iniziativa medesima.

Il Ministro del tesoro Colombo, premesso che la proposta di legge nella sua attuale formulazione implicherebbe un onere finanziario valutato nell'ordine di 9 miliardi, riferisce che il Governo consentirebbe all'ulteriore iter qualora la maggiore spesa conseguente fosse contenuta entro i limiti di 3 miliardi annui.

Il Ministro del tesoro pertanto prospetta alla Commissione la eventualità di una adeguata riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 2042 dello stato di previsione della spe-

sa del Ministero del tesoro relativo a talune spese di competenza dei servizi del provveditorato generale dello Stato; il Ministro assicura la possibilità di una siffatta riduzione, poiché gli stanziamenti medesimi presentano adeguate disponibilità in relazione all'andamento della spesa risultato abbastanza contenuto.

Dopo brevi interventi del deputato Tozzi Condivi (che si dichiara d'accordo con la soluzione prospettata dal Ministro Colombo, riservandosi di elaborare in collaborazione con i competenti uffici del Ministero dell'interno gli emendamenti che consentano di ridurre lo onere nella misura proposta), la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge, subordinano peraltro tale parere all'accoglimento a parte della competente Commissione di merito delle seguenti condizioni:

1) che la maggiore spesa implicata dalla proposta di legge risulti contenuta entro i limiti di 3 miliardi annui;

2) che all'articolo di copertura risulti modificato nei seguenti termini:

« All'onere annuo di lire 3.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con riduzione di pari importo del capitolo n. 2042 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

PROPOSTA DI LEGGE:

SANTI ed altri: « Estensione della legge 24 luglio 1961, n. 729, alla concessione per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada For-novo-Pontremoli accordata ai sensi della legge 21 maggio 1955, n. 463, e concessione del prolungamento di tale autostrada per il collegamento all'Autostrada del Sole e a quella Tirrenica » (*Parere alla IX Commissione*) (3775).

Su proposta del relatore Galli e dopo un ampio intervento del Ministro Colombo (il quale, esaminato analiticamente l'onere complessivo implicato dal provvedimento in esame, prospetta alla Commissione una diversa e più congrua indicazione di copertura mediante l'utilizzo dell'accantonamento iscritto sul fondo globale 1967 inizialmente destinato al pagamento degli interessi sui muti contratti in applicazione del piano per l'edilizia scolastica), la Commissione delibera di esprimere

parere favorevole, subordinando peraltro tale parere all'accoglimento da parte della competente Commissione di merito della seguente nuova formulazione degli articoli 2 e 3:

ART. 2.

Il contributo trentennale di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1961, n. 729, verrà concesso alla Società concessionaria sulle opere di costruzione dell'autostrada Fornovo-Pontremoli e dei prolungamenti indicati al precedente articolo 1 e verrà liquidato sulla base degli stati d'avanzamento dei lavori.

Per la concessione del contributo, fin oad un importo in valore attuale pari alle disponibilità esistenti sulle somme impegnate in base alla precedente convenzione 22 settembre 1958, sarà provveduto con le disponibilità medesime.

Per l'ulteriore fabbisogno, l'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata ad assumere impegni fino a lire 120.000.000 nell'anno finanziario 1967; fino a lire 722 milioni 500 mila nell'anno finanziario 1968; fino a lire 867.000.000 nell'anno finanziario 1969 e fino a lire 635.800.000 nell'anno finanziario 1970.

Gli stanziamenti relativi al pagamento dei contributi di cui al precedente comma sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per essere assegnati all'Azienda nazionale autonoma delle strade come segue:

	<i>milioni</i>
	—
1967	L. 120
1968	» 842,5
1969	» 1.709,5
dal 1970 al 1996	» 2.345,3
1997	» 2.225,3
1998	» 1.502,8
1999	» 635,8

ART. 3.

« All'onere di lire 120 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1967 si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

DISEGNO DI LEGGE:

« Riconoscimento delle risultanze economiche delle gestioni di ammasso e d'importazione di cereali e di altri prodotti agricoli svolte per conto e nell'interesse dello Stato »

(*Parere alla XI Commissione*) (4151).

Il Ministro dell'agricoltura Restivo, aderendo all'invito in tal senso rivoltogli dalla Commissione, illustra ampiamente la portata e le finalità del disegno di legge, precisando come lo stesso si limita a stabilire una nuova e diversa procedura per il riscontro delle contabilità e delle risultanze economiche in materia di gestioni di ammasso e d'importazione di cereali, riscontro affidato ad una speciale sezione della Corte dei conti.

Quanto agli interrogativi posti dallo stesso relatore nel corso della precedente seduta e relativi alla possibilità di utilizzare i residui degli stanziamenti di somme già autorizzate da leggi precedenti per la sistemazione della situazione debitoria delle relative gestioni, il Ministro fornisce una documentazione analitica delle singole disponibilità verificatesi sulla gestione ammassi e sulla gestione importazione cereali esteri, precisando che, mentre per la prima sussistono notevoli preoccupazioni per il divario esistente tra somme residue (intorno a 3 miliardi) e situazione passiva, (con conseguente notevole dimensione della misura degli interessi da pagare), per l'altra gestione non si pongono problemi rilevanti, poiché il debito residuo ascende a poche decine di miliardi, contro una disponibilità in conto residui di circa 35 miliardi. Rispondendo poi ad una richiesta di chiarimenti rivoltagli dal Presidente Orlandi, il Ministro Restivo chiarisce che la formazione dei residui è dovuta al fatto che le singole leggi di autorizzazione di spesa si riferivano al finanziamento degli oneri dipendenti da determinate campagne, sicché qualsiasi eventuale esubero di disponibilità non poteva essere eventualmente utilizzato per il ripianamento del saldo passivo di oneri riferentisi a campagne successive. Aggiunge che tali disponibilità residue risultano chiaramente individuate nel conto dei residui passivi al 31 dicembre 1965, allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario in corso.

A conclusione del proprio intervento, il Ministro Restivo invita la Commissione a definire sollecitamente e in modo positivo il proprio parere in ordine al disegno di legge in esame, dichiarando di non opporsi alla richiesta, avanzata dal deputato Leonardi nel corso della precedente seduta, di una più precisa formulazione del titolo del disegno di legge medesimo.

Il deputato Leonardi manifesta qualche perplessità sull'articolo 10 del provvedimento, anche dopo i chiarimenti forniti dal Ministro, articolo che non corrisponderebbe a quelli che sono gli obiettivi del disegno di legge (accertamento delle risultanze economiche delle gestioni), introducendo una vera e propria autorizzazione di spesa che, nelle intenzioni almeno del Governo, dovrebbe essere rinviata e condizionata all'avvenuto riscontro delle relative contabilità.

A sua volta il deputato Raucci avanza la ipotesi che le invocate disponibilità residue non siano tali, perché non tempestivamente impegnate in carenza di specifiche leggi di autorizzazioni di spesa e pertanto dovrebbero considerarsi passate in economia, a termini della legge di contabilità generale dello Stato: se sono state contabilizzate tra i residui, ciò è avvenuto illegittimamente. Comunque, al fine di un ulteriore approfondimento della questione, anche alla luce delle delucidazioni fornite dal Ministro Restivo, prospetta la opportunità di un breve rinvio dell'ulteriore esame del disegno di legge, suggerendo, altresì, di condizionare un eventuale parere favorevole della Commissione alla soppressione del secondo comma dell'articolo 10.

Dopo che il deputato Maschiella ha dichiarato di condividere le osservazioni e le considerazioni del deputato Raucci, consentendo altresì con la proposta di un breve rinvio, prende la parola il Ministro del tesoro Colombo, il quale chiarisce come le somme riportate nel conto residui discendano da obblighi di erogazione di spese cui il Governo è tenuto sulla base di precedenti leggi di autorizzazione. Il Ministro precisa che, anche sopprimendo il disposto del secondo comma dell'articolo 10, non per questo verrebbe meno l'impegno al pagamento delle somme cui lo Stato è obbligato da vigenti provvedimenti legislativi: l'inserimento di quella precisa disposizione è dovuto allo scrupolo di evitare qualsiasi dubbio che, con la nuova procedura di riscontro proposta nel disegno di legge in esame, potessero essere ugualmente erogate le somme autorizzate con precedenti disposizioni di legge. Concludendo, richiama la Commissione alle conseguenze negative, soprattutto di carattere economico, che potrebbero derivare da un ulteriore ritardo nell'approvazione del disegno di legge.

Successivamente, dopo che il relatore Galli ha ricordato l'impegno assunto dalla Commissione nella precedente seduta di procedere ad una sollecita definizione dell'esame, del provvedimento, e su proposta dello stesso relatore

la Commissione delibera, a maggioranza di esprimere parere favorevole. La Commissione segnala, peraltro, alla competente commissione di merito la opportunità di più precise formulazioni del titolo del disegno di legge, suggerendo di sostituire la parola « riconoscimento » con l'altra « accertamento ».

Il deputato Raucci conferma il contrario avviso della sua parte sul provvedimento.

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1964, n. 34, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1758);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1501, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1759);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1963, n. 1727, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1760);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1963, n. 1502, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1761);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, n. 231, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste

dell'esercizio finanziario 1963-64 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3879);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, n. 201, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3880);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1964, n. 525, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3881);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1964, n. 524, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3882);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1082, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3883);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1964, n. 1411, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3884);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1964, n. 1523, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabi-

lità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3885);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1965, n. 120, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3886);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1965, n. 492, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3887);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1965, n. 709, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3888);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1965, n. 1104, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3889);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1965, n. 1551, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3890);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1966, n. 445, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio

decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3891);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, n. 690, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3892);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1966, n. 695, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3893);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1966, n. 891, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3894);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, n. 1026, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3895).

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

Assegnazione di lire 135.000.000 occorrente per la sistemazione della spesa per l'indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni ed i trasferimenti effettuati nell'interesse dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, negli esercizi 1961-62 e 1962-63 (2291) — (*Parere della VI Commissione*);

Sistemazione di spese impegnate anteriormente all'esercizio finanziario 1957-58 in eccedenza ai limiti dei relativi stanziamenti di bilancio (2428) — (*Parere della XII Commissione*);

Assegnazione di lire 92 milioni per la sistemazione della spesa relativa alle indennità di rimborso spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale nell'esercizio finanziario 1961-1962 (2474);

Assegnazione straordinaria per la sistemazione delle spese sostenute in eccedenza agli appositi stanziamenti di bilancio per pagamento indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate dal personale militare della Guardia di finanza nell'esercizio 1961-62 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2862);

Sistemazione delle spese sostenute anteriormente al 31 dicembre 1964 per le missioni effettuate dal personale del servizio metrico (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3590) — (*Parere della XII Commissione*).

Il Presidente Orlandi comunica che il Comitato per il controllo finanziario ha concluso l'esame dei provvedimenti di convalidazione e di sanatoria, rimettendo una relazione scritta che conclude con la formulazione di una serie di proposte e di quesiti sui quali ravvisa la opportunità che la Commissione ascolti il Presidente della Corte dei Conti. Poiché la Commissione stessa aveva già espresso l'orientamento di intrattenere con la Corte dei conti un più stretto rapporto sulle varie questioni del controllo finanziario prospettate in sede di relazione sui bilanci consuntivi, egli ha provveduto a chiedere al Presidente della Camera di invitare il Presidente della Corte dei conti ad intervenire ad una prossima seduta della Commissione Bilancio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

Comitato pareri.

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1967, ORE 17,30. — *Presidenza del Presidente GALLI.* — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Agrimi.

DISEGNO DI LEGGE:

«Adeguamento degli organici del personale del Ministero dei lavori pubblici» (*Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla I Commissione*) (3398-B).

Dopo la illustrazione del deputato Ghio, che sostituisce il relatore Barbi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulle modifiche introdotte nel testo del disegno di legge da parte del Senato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Concessione a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese di contributi straordinari per la gestione degli acquedotti della Lucania » (*Parere alla IX Commissione*) (4067).

Su proposta del deputato Ghio, che sostituisce il relatore Landi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, segnalando per altro alla competente Commissione di merito la necessità che la indicazione di copertura, formulata all'articolo 4 del disegno di legge venga integrata, esplicitando il richiamo del capitolo n. 3523 (fondo globale, parte corrente), ove in realtà risulta iscritto l'apposito accantonamento per lo specifico titolo di spesa oggetto del provvedimento.

Di conseguenza, il citato articolo 4 dovrebbe risultare modificato nei seguenti termini:

« All'onere di lire 852 milioni, derivante dalla applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge si fa fronte, per l'anno finanziario 1967, con una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

PROPOSTA DI LEGGE:

AMATUCCI e PENNACCHINI: « Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 570, riguardante i magistrati di Corte d'appello » (*Parere alla IV Commissione*) (4181).

La Commissione delibera di rinviare l'esame della proposta di legge, accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dal Sottosegretario Agrimi, il quale riferisce che le competenti amministrazioni non hanno ancora ultimato la istruttoria necessaria per definire le eventuali conseguenze finanziarie implicate dalla proposta di legge medesima.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori AIROLDI ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge 31

ottobre 1965, n. 1261, sulla determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento » (*Parere alla I Commissione*) (4235).

Su proposta del Presidente Galli e dopo brevi interventi dei deputati Maschiella, Ghio e Goehring, nonché del Sottosegretario Agrimi (il quale riferisce il favorevole orientamento del Governo), la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, attesa la portata meramente interpretativa della proposta di legge, che nessun onere reca a carico del bilancio dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori BERNARDINETTI e FENOALTEA: « Assunzione da parte dello Stato della spesa per il completamento del nuovo palazzo di giustizia di Rieti » (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla IX Commissione*) (4242).

Dopo illustrazione del Presidente Galli e dopo che il Sottosegretario Agrimi ha manifestato il contrario avviso del Governo, la Commissione delibera di esprimere parere contrario, poiché la proposta di legge evoca, a copertura della maggiore spesa implicata, una corrispondente riduzione del fondo globale 1967, richiamando una specifica appostazione che risulta interamente utilizzata per il finanziamento di altre iniziative legislative.

PROPOSTE DI LEGGE:

LAFORGIA ed altri: « Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, di cui all'articolo 37 della legge 21 luglio 1952, n. 949 » (4082).

LENTI ed altri: « Integrazione del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il Credito alle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 » (4084).

— (*Parere alla IV Commissione*).

Dopo che il Sottosegretario Agrimi ha assicurato che il Governo ha ormai definito una propria iniziativa legislativa in materia (che si riserva di presentare al Parlamento prima della chiusura delle Camere per le ferie estive), la Commissione, a maggioranza, ritiene di non poter esprimere, allo stato, parere favorevole, poiché le due proposte di legge non forniscono adeguate indicazioni di copertura a fronte della rilevante maggiore spesa indicata.

PROPOSTE DI LEGGE:

BONTADE MARGHERITA: « Norme integrative della legge 12 agosto 1962, n. 1352, recante provvidenze a favore dei farmacisti rurali » (152);

DOSI: « Provvedimenti in favore dei farmacisti rurali » (640);

DELFINO ed altri: Modificazioni al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni per quanto concerne le farmacie » (883);

MESSINETTI ed altri: « Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico » (898);

(Parere alla XIV Commissione).

Su proposta del Presidente Galli, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul nuovo testo unificato delle proposte di legge trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 7 luglio 1967 (anche con la ulteriore modifica introdotta all'articolo 22 della stessa Commissione di merito nella seduta del 19 luglio 1967), limitandosi a suggerire taluni perfezionamenti di carattere formale all'articolo relativo alla indicazione della maggiore spesa implicata e relativa copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE:

« Provvedimenti per il risanamento dell'abitato di Licata » (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (Parere alla IX Commissione) (4263).

Su proposta del Presidente Galli, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,30.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1967, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Gioia; per il tesoro, Agrimi; per l'agricoltura Antoniozzi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Proroga delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 17 ottobre 1964, n. 1049 » (3693).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge. La discussione si sviluppa sul seguente emendamento preannunciato dal deputato Matarrese aggiuntivo all'articolo 1.

« Le stesse esenzioni sono estese alle operazioni di ammasso volontario compiute da cooperative di produttori regolarmente iscritte nei registri prefettizi a norma del decreto del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ».

Dopo interventi del deputato Matarrese, che illustra l'emendamento, dei deputati Zingno e Castellucci, che ritengono la materia già contemplata dall'articolo 2 del disegno, i Sottosegretari di Stato Gioia e Antoniozzi dichiarano di accogliere l'emendamento.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 del provvedimento con il comma aggiuntivo proposto dal deputato Matarrese ed altresì i rimanenti articoli nel testo del Governo.

Il provvedimento, votato a scrutinio segreto, risulta approvato con la modifica sopra riferita.

DISEGNO DI LEGGE:

« Nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni per apparecchi radioriceventi installati a bordo di autovetture e autoscafi » (4195).

La Commissione, proseguendo l'esame del provvedimento, ne approva senza discussione gli articoli.

Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto e approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Abrogazione dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 828, concernente l'assoggettabilità dei contratti di appalto alla procedura di accertamento del valore venale » (1948).

Il Relatore Silvestri analizza il disegno di legge che abroga le procedure di accertamento del valore venale dei contratti d'appalto ai fini dell'imposta di registro del 2 per cento. I motivi per la proposta abrogazione vanno ricercati nel disagio esistente presso gli uffici del registro e nell'accumulo di pratiche invase per ricorsi avverso le notifiche. Il Relatore non può che deplorare l'inesistenza di strumenti adatti all'applicazione dell'imposta; a fronte della esiguità delle riscossioni e delle eccessive incombenze per gli uffici raccomanda tuttavia l'approvazione del provvedimento.

Il deputato Minio sottolinea la pericolosità della creazione di un precedente che giustifica ogni tolleranza verso le evasioni fiscali. Propone che l'imposta venga trasformata in una tassa fissa al fine di equiparare ai privati, che evadono, le amministrazioni degli enti locali che dichiarano il vero.

Il deputato Soliano nota che l'opposizione all'accertamento del valore venale tende a mascherare il volume d'affari degli appaltatori in vista delle dichiarazioni dei redditi. È favorevole alla tassa fissa.

Il deputato Zugno si dichiara favorevole al provvedimento; è inutile a fronte della complessa e vasta tipologia dei contratti sperare di poter attrezzare, e costosamente, l'Amministrazione in breve tempo. È contrario alla tassa fissa che equiparerebbe appalti di 5 milioni ed appalti di un miliardo.

Il deputato Botta considera valide sul piano teorico le critiche sollevate dai deputati comunisti, in ordine alle prevedibili evasioni, tuttavia è favorevole al disegno poiché ci si trova nel caso di una imposta antieconomica.

Il deputato Castellucci osserva che gli uffici, liberati dai compiti d'accertamento delle congruità, potranno proficuamente dedicarsi ad altri compiti d'istituto.

Il deputato Scricciolo osserva che la legge, istituita in periodi di *boom* edilizio, ha incontrato la reazione del sistema economico in atto. Deplora che lo Stato non sia in grado di applicare l'imposta. È contrario alla tassa fissa.

Il Sottosegretario per le finanze, Gioia ricorda che le procedure d'accertamento furono ripristinate in occasione dell'elevazione dell'imposta dall'1 al 2 per cento. I ricorsi pendenti sono aumentati rispetto al 1964. Quanto alla denunce sui redditi le registrazioni di contratti non sono l'unico elemento per l'accertamento dei volumi d'affari degli appaltatori.

I deputati Minio e Soliano preannunciano il seguente emendamento aggiuntivo in articolo 2.

« L'imposta di registro applicata agli atti previsti dall'articolo 52 della tariffa, allegato A, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, è ridotta all'1 per cento quando si tratti di atti stipulati dallo Stato e dagli Enti locali ».

Il Relatore Silvestri ed il Sottosegretario di Stato Gioia si dichiarano favorevoli all'emendamento.

La Commissione approva quindi l'emendamento Minio ed altri e vota a scrutinio segreto il disegno di legge che risulta approvato con le modificazioni sopra riferite.

DISEGNO DI LEGGE:

« Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminali » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4234).

Riferisce sul provvedimento il relatore Scricciolo e ne sottolinea l'urgenza.

Il deputato Nicoletto fa presente che il provvedimento rompe per la prima volta il sistema fissato nel 1895 secondo il quale i genitori dei deceduti maturavano diritto a pensione a 60 anni ove avessero redditi non superiori alle 20 mila lire mensili. Oggi, per il provvedimento in esame matureranno il diritto a 57 anni 6 mesi e 1 giorno purché con una complementare al disotto del milione; tuttavia il provvedimento, per le categorie indicate, non avrà effetto immediato (forse solo per i congiunti dei carabinieri caduti in Sicilia contro la banda Giuliano) in quanto è difficile che i genitori abbiano maturato l'anzianità prevista. Anomalo è il secondo comma dell'articolo 2 (due anni di tempo per la presentazione delle domande) che contrasta con l'imprescrittibilità del diritto a pensione. Poiché l'urgenza politica è senza efficacia pratica immediata occorre modificare il disegno allargandolo a tutti i congiunti di deceduti per causa di servizio.

I deputati Zugno, Usvardi e Raffaelli si associano alle considerazioni del deputato Nicoletto.

Il Sottosegretario per il tesoro Agrimi ricorda che il disegno in discussione è uno stralcio motivato da urgenza politico-psicologica dalla più vasta materia delle pensioni privilegiate ordinarie contemplate dal disegno n. 204 recentemente ripreso al Senato. Conviene sulle imperfezioni tecniche dell'articolo 2. Le alternative possibili sono costituite o da un rapido varo del disegno le cui imperfezioni potranno essere modificate dalla trattazione della più vasta materia, ovvero dall'attesa del disegno in discussione al Senato con l'inserzione in esso dello stralcio.

Il Relatore Scricciolo ritiene che il problema è di volontà politica. Se il Governo si impegna, come è personalmente convinto, ad un rapido iter del disegno n. 204 il provvedimento n. 4234 potrebbe essere varato subito. Diver-

samente è opportuno modificarlo secondo gli orientamenti emersi in Commissione.

Su proposta del deputato Raffaelli la Commissione nomina un Comitato ristretto, che si riunirà nel pomeriggio alle ore 18, e rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,55.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1967, ORE 12,55. — *Presidenza del Presidente VICENTINI*. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Gioia, per il tesoro, Agrimi.

PROPOSTA DI LEGGE:

PELLEGRINO ed altri: « Erezione in Marsala di un monumento celebrativo dello sbarco dei Mille » (2225).

Su proposta del Relatore Bassi la Commissione delibera di richiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione in sede legislativa della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

DIFESA (VII)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente CAIATI*. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa Cossiga e Guadalupi.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Modificazioni della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, concernente la riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari » (4200);

MARZOTTO e TAVERNA: « Modifica alla legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari » (1193);

LIZZERO ed altri: « Modifiche alla legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari » (*Urgenza*) (1263);

BRESSANI ed altri: « Modifiche alla legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari » (2206).

Il Relatore De Meo illustra i provvedimenti e per quanto concerne il disegno di legge, mentre prende atto con soddisfazione della sollecitudine con cui il Governo intende dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale, lamenta la misura assolutamente insufficiente dell'indennizzo. Conclude propo-

nendo che i progetti di legge vengano richiesti in sede legislativa e che venga nominato un Comitato ristretto che proceda alla redazione di un nuovo testo ampio e coordinato.

Intervengono nella discussione i deputati: Lizzero, il quale concorda con le proposte del Relatore e lamenta la inadeguatezza del disegno di legge a risolvere tutti i problemi sollevati dalla vigente disciplina delle servitù militari; Bressani, il quale si associa alle proposte del Relatore e considera opportuno che il discorso si allarghi oltre il problema dell'indennizzo nella sede proposta dal Relatore; Abate, il quale si associa, a nome del gruppo socialista alle proposte del Relatore; Boldrini, il quale si dichiara favorevole alla nomina del Comitato ristretto ed osserva che la maggiore pressione avvertita nel Friuli-Venezia Giulia per le restrizioni imposte dal regime delle servitù deriva dal fatto che questa regione è stata finora il bastione della difesa avanzata della NATO, concezione, peraltro, che dovrebbe essere completamente riconsiderata.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga dichiara che il Governo ha inteso dare doverosa attuazione alla sentenza della Corte costituzionale per quanto riguarda l'indennizzo, mentre considera che sia difficile individuare in una legge i criteri in base ai quali una servitù possa o no essere imposta. Comunica che il Ministro della difesa in una recente circolare ha raccomandato alle Autorità centrali e periferiche di tenere ben presenti, per quanto attiene al regime delle servitù militari, le esigenze dello sviluppo economico delle varie zone.

La Commissione delibera all'unanimità di chiedere al Presidente della Camera il trasferimento dei progetti di legge alla sede legislativa ed approva la proposta del Relatore di incaricare un Comitato ristretto di preparare un nuovo testo coordinato.

Il Presidente comunica che si riserva di nominare i componenti del Comitato ristretto.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari e dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) — (*Parere alla VI Commissione*) (4234);

GORRERI ed altri: « Modifica alle disposizioni sulle pensioni privilegiate ordinarie a favore dei coniugi e superstiti di militari deceduti per cause di servizio » (*Parere alla VI Commissione*) (1037).

Il Relatore Fornale riferisce favorevolmente sui due progetti di legge e propone, in particolare, di esprimere parere favorevole sul disegno di legge, in quanto per esso è già stata reperita la copertura finanziaria.

Intervengono nella discussione i deputati: Gorreri, il quale dichiara che il gruppo comunista esprimerà parere favorevole sul disegno di legge, pur essendo contenute in esso varie contraddizioni ed esistendo gravissime lacune, quali il mancato aggiornamento delle norme relative alla età dei genitori; Nicoletto, il quale lamenta che il disegno di legge avrà un risultato immediato soltanto per i genitori dei caduti tra il 1945 ed 1955.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi chiarisce che pende all'esame del Senato il disegno di legge n. 204 per il quale il Governo sta reperendo i mezzi finanziari.

La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 4234 con la raccomandazione che tutto il problema delle pensioni privilegiate ordinarie a favore dei coniugi e superstiti di militari deceduti per cause di servizio venga con ogni sollecitudine riesaminato in sede governativa e parlamentare.

PROPOSTE DI LEGGE:

NAPOLITANO FRANCESCO ed altri: « Integrazione delle disposizioni transitorie contenute nella legge 24 ottobre 1966, n. 887: Avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza » (*Parere alla VI Commissione*) (4111);

NAPOLITANO FRANCESCO: « Norma transitoria intercorrente tra l'applicazione della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, della legge 24 ottobre 1966, n. 887, relative all'avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza » (*Parere alla VI Commissione*) (3857).

I Relatori Abate e Fornale riferiscono sui provvedimenti e concludono proponendo di esprimere parere favorevole.

Intervengono nella discussione i deputati: Buffone, il quale si dichiara contrario alle proposte di legge che, se approvate, introdurrebbero ulteriori sperequazioni nella disciplina dell'istituto della disposizione; D'Ippolito, il quale dichiara che il gruppo comunista è contrario ad ambedue le proposte di legge ed il Sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga, il quale illustra il parere contrario del Governo.

I Relatori Abate e Fornale non insistono nella loro proposta e la Commissione delibera di esprimere parere contrario.

COMUNICAZIONI

DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO PER LA DIFESA.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi dichiara di essere stato incaricato dal Ministro della difesa di comunicare alla Commissione quanto segue: « In relazione all'esposto anonimo presentato dagli onorevoli D'Alessio e D'Ippolito al Presidente della Commissione difesa della Camera, si precisa che le accuse contenute nell'esposto stesso nei confronti del Capo di stato maggiore della Difesa sono state ritenute dalle competenti autorità giudiziarie manifestamente infondate ».

Il Sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga dichiara di essere stato incaricato dal Ministro della difesa di comunicare alla Commissione quanto segue: « In relazione ad accenni contenuti in alcuni giornali si comunica alla Commissione difesa della Camera che la Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito è attualmente pienamente funzionante ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1967, ORE 11,30. — *Presidenza del Presidente CAIATI*. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa Cossiga e Guadalupi.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE MEO e DE LEONARDIS: « Modifica ad alcuni ruoli organici degli ufficiali della marina militare » (2024).

Il Relatore Sinesio illustra favorevolmente la proposta di legge.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga dichiara che il Governo è favorevole all'approvazione della proposta di legge e presenta due emendamenti all'articolo 2 per l'aggiornamento della copertura finanziaria.

Successivamente la Commissione approva l'articolo 1 senza modificazioni e l'articolo 2 con gli emendamenti proposti dal Governo.

La proposta di legge n. 2024 è, quindi, votata a scrutinio segreto ed approvata.

DISEGNO DI LEGGE:

« Varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, concernente l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (3778).

Su proposta del Relatore Buffone la Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1967, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente*, SEDATI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Antoniozzi.

PROPOSTA DI LEGGE:

FRANZO e TRUZZI: « Norme relative alla organizzazione del mercato dello zucchero per la campagna 1967-68 » (4249).

Il Presidente ricorda che nella seduta di ieri il gruppo comunista ha fatto richiesta di rimessione in Aula del provvedimento in esame.

La Commissione approva quindi la proposta del Presidente di acquisire alla sede referente il lavoro già svolto in sede legislativa.

La Commissione approva altresì la richiesta al Presidente della Camera ad autorizzare la relazione orale.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1967, ORE 10,40. — *Presidenza del Presidente* SEDATI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Antoniozzi.

PROPOSTE DI LEGGE:

Senatore SALARI ed altri: « Proroga del periodo di preammortamento e di ammortamento dei mutui di cui alla legge 3 dicembre 1957, n. 1778, e proroga della esenzione fiscale di cui all'articolo 4 della legge 14 giugno 1934, n. 1091, per il ripristino della efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle nevicate e gelate dell'annata 1955-56 » (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4116);

CRUCIANI: « Proroga dei benefici per l'olivicoltura » (3896).

Il Relatore Radi illustra i fin del provvedimento, che tende a prorogare il periodo di preammortamento e di ammortamento dei mutui della legge del 1957, che ha conseguito

positivi risultati, incoraggiando la già avanzata opera di rinnovamento della nostra olivicultura.

Il deputato Antonini dichiara che il gruppo comunista darà voto favorevole al provvedimento, pur valutandone i limiti.

Dopo un breve intervento del Sottosegretario Antoniozzi la Commissione, assunto come testo base la proposta di legge di iniziativa dei senatori Salari ed altri, n. 4116, ne approva gli articoli 1 e 2. Il Presidente dichiara assorbita la proposta Cruciani (3896).

Il provvedimento è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

RADI: « Interpretazione dell'articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, in favore delle cooperative tra pescatori » (3716).

Il Relatore Gerbino illustra il provvedimento, che tende ad estendere le provvidenze previste o richiamate nel Piano verde n. 2 a favore delle cooperative tra pescatori anche per la costruzione di magazzini di raccolta e di lavorazione dei prodotti ittici, nonché per la realizzazione di impianti frigoriferi.

Il deputato Antonini si esprime a favore del provvedimento.

Il Sottosegretario Antoniozzi dichiara che la proposta tende a favorire la creazione da parte delle cooperative di strutture idonee al potenziamento del patrimonio ittico.

Il provvedimento, che consta di un articolo unico, viene quindi votato direttamente a scrutinio ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Unione nazionale comuni ed enti montani (UNCHEM) » (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4215).

Il Presidente illustra brevemente il disegno di legge che tende a concedere un contributo straordinario di 50 milioni all'UNCHEM (Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani).

Il deputato Angelini dichiara che il gruppo comunista darà voto favorevole tenendo conto delle presenti difficoltà finanziarie dello ente anche se deve deplorare l'accentuarsi di un rapporto di subordinazione dell'UNCHEM al Governo.

Dopo interventi dei deputati Rinaldi e Giorgi, il relatore Mengozzi indica l'opportunità del contributo straordinario, mentre auspica, anche in rapporto a quanto detto dagli

intervvenuti, che alla ripresa dei lavori parlamentari si possa riprendere in esame il disegno di legge governativo sulla montagna.

Il Sottosegretario Antoniozzi, dopo aver ricordato che l'UNCCEM è un organismo democratico, apartitico ed aperto a tutti e che quindi non esiste un problema di subordinazione al Governo, fa presente che dopo ampi studi il Ministero ha predisposto un testo di disegno di legge per la montagna e, nella preoccupazione che questo non possa giungere rapidamente in porto, ha già diramato per il concerto uno schema di provvedimento-ponte, per assicurare una saldatura tra la vecchia legge e la nuova.

Vengono quindi approvati senza modifiche gli articoli 1 e 2 del provvedimento.

Il Sottosegretario dichiara quindi di accettare un ordine del giorno Radi-Loreti e di consentire sulle finalità di un ordine del giorno Giorgi ed altri, entrambi concernenti la richiesta di una sollecita presentazione da parte del Governo di un progetto di legge sulla montagna.

Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

INDUSTRIA (XII)

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1967, ORE 17,15. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Interviene il dottor Giovanni Agnelli, presidente della Fiat, accompagnato da alcuni suoi collaboratori.

RAPPORTI TRA RICERCA SCIENTIFICA ED INDUSTRIA IN ITALIA

Il Presidente Giolitti, nel presentare alla Commissione il dottor Agnelli ed i suoi collaboratori ingegner Gabrielli, ingegner Di Stefano, dottor Chiusano e dottor Scassellati, li ringrazia vivamente per aver accolto l'invito della Commissione, dicendosi sicuro che il loro contributo alla indagine conoscitiva in corso presso la Commissione, sarà senz'altro assai prezioso.

Dopo aver ringraziato a sua volta per il cordiale benvenuto, il dottor Agnelli dichiara anzitutto di aver accolto con particolare interesse l'invito del Presidente Giolitti ad esporre il punto di vista della Fiat sui rapporti tra ricerca scientifica ed industria in Italia, perché considera tale problema di vitale importanza per il futuro sviluppo della industria e dell'economia italiana. L'industria

è infatti chiamata ad affrontare nell'arco del prossimo quinquennio diversi problemi connessi alle scadenze internazionali nel quadro di una tendenza alla integrazione in mercati sempre più ampi; ciò che esige uno sforzo concorde da parte degli operatori economici e degli uomini politici.

Gli operatori economici italiani hanno in primo luogo da risolvere il problema della produttività delle loro aziende per portare la nostra industria al livello degli altri paesi del MEC e degli Stati Uniti; mentre forte è ancora il divario tra settori diversi dell'economia italiana, alcuni dei quali (come quelli dell'industria aerospaziale, dell'elettronica e nucleare) sono ancora inadeguati alle esigenze di un paese evoluto. Gli uomini politici, a loro volta, devono prendere più ancora cognizione che un complesso di fenomeni nuovi investe l'economia italiana e la obbliga ad un salto di qualità.

Non soltanto le aziende ma gli imprenditori sono chiamati ad adattare scelte e giudizi alla situazione attuale e a quella prevedibile in futuro; e l'esperienza dell'ultimo triennio ci conforta per le capacità di adattamento che la classe imprenditoriale italiana ha saputo dimostrare; ma essa ha necessità di essere aiutata in questo sforzo che ne impegna tutte le capacità e che è utile per l'intera società italiana.

È in questo quadro generale che anche la ricerca scientifica applicata acquista tutta la sua importanza come fattore di progresso industriale.

Il dottor Agnelli ha affermato poi che l'innovazione, come carattere principale della produzione industriale contemporanea, da fatto eccezionale è diventato un fenomeno abituale. La novità diventa sempre più un elemento determinante nella conquista del mercato: tra i prodotti oggi venduti, due su cinque non hanno più di tre anni di vita e nel 1970 il rapporto salirà a tre su cinque. Un così accelerato invecchiamento dei beni prodotti è stato prima effetto, in seguito causa ed effetto dell'eccezionale incremento delle spese di ricerca applicata che si constata nei maggiori paesi industrializzati.

Il progresso tecnologico è ormai considerato una variabile strategica del meccanismo di sviluppo programmatico sia a livello statale che aziendale, e per accelerare tale progresso tecnologico si ritiene essenziale intensificare la ricerca scientifica: questa è pertanto definitivamente entrata a far parte degli strumenti abituali di programma di sviluppo economico.

Il presidente della Fiat rileva quindi come i problemi della ricerca scientifica in Italia siano stati, ancora per molti anni dopo la guerra, considerati in termini di pura speculazione teorica senza legami con applicazioni nel campo economico-sociale. Solo nel 56-60 l'opinione pubblica si è polarizzata intorno a due temi generali: l'energia nucleare e l'automazione. Inoltre il problema della ricerca scientifica si confonde ancora troppo con problemi diversi particolari ed è compromesso dalla tenace sopravvivenza di concezioni tradizionali riguardo l'Università.

Nel 1962 il problema della ricerca scientifica viene a far parte del più generale discorso della programmazione economica: e ciò costituisce un notevole risultato. Tuttavia si possono fare al riguardo tre considerazioni. La quota di reddito nazionale programmata per la ricerca nel 1970 sarà dell'1 per cento, cioè di gran lunga inferiore a quella che sarà dedicata ad esempio da Francia e Germania. Questo divario percentuale avrà conseguenze negative sia sullo sviluppo dell'industria nazionale, sia sulla partecipazione dell'Italia ad una politica comunitaria della ricerca.

Una politica della ricerca per essere tale deve tendere, secondo l'oratore, in primo luogo a sviluppare l'organizzazione industriale della ricerca: perché questo avvenga è indispensabile che tale politica conservi una sua propria logica, oltre che sul piano dei costi-ricavi, anche su quello degli obiettivi delle scelte e dei tempi. Una politica della ricerca scientifica coraggiosa e moderna potrebbe recare un contributo decisivo agli squilibri tradizionali della nostra economia a patto di essere in grado di entrare in rapporto funzionale con l'esigenza dei settori più dinamici della nostra economia e con le tecnologie dei paesi più avanzati: dovrebbe cioè colmare e ridurre il ritardo nei settori di punta della nostra economia rispetto a quelli delle economie dei paesi più sviluppati.

Il dottor Agnelli ha poi osservato che i problemi importanti della ricerca scientifica nel Programma non sono tanto quelli della salvaguardia della libertà del ricercatore o di una carriera professionale adeguata, quanto quelli di garantire la funzionalità e l'autonomia stessa della politica della ricerca scientifica. Queste potrebbero essere minacciate all'interno della politica stessa di piano qualora lo sviluppo della ricerca dovesse essere esclusivamente e meccanicamente concepito ai fini di colmare il ritardo delle aree e dei settori meno sviluppati del Paese.

L'obiettivo che la Fiat si è proposto di raggiungere nel decennio 1960, ha detto Agnelli, è soprattutto quello di poter affrontare su un piano di competitività la concorrenza internazionale attraverso il raggiungimento di sempre più alti livelli produttivi, e di affermare la sua capacità di integrazione in sempre più ampi mercati. In questo quadro anche i problemi della ricerca scientifica e tecnica tendono ad acquistare sempre maggior peso.

Per la ricerca scientifica nel gruppo Fiat si manifesta una serie di esigenze varie e diversificate che consente di incontrare tutti i problemi tipici che si pongono per la ricerca applicata nel nostro Paese. Tra l'altro, la Fiat non solo acquista all'esterno brevetti e *know-how*, ma ne esporta. Agnelli ha precisato quindi che la Fiat nel 1966 ha speso complessivamente per ricerca fondamentale, applicata e di sviluppo 38,3 miliardi di lire pari al 3,75 per cento del fatturato complessivo. Di questi, 20,7 sono stati assorbiti dal settore automobilistico, 9,4 dall'aviazione e dalle attività spaziali, 2,5 dalla siderurgia, 2,4 dai grandi motori, 1,1 dall'energia nucleare.

Il personale addetto alla ricerca nel 1966 è stato di oltre 7 mila unità a tempo pieno, di cui circa 2 mila specialisti ad alta qualificazione. A queste cifre è necessario ancora aggiungere l'apporto dato dalla Fiat alla ricerca in compartecipazione e alla ricerca indiretta con altri enti (complessivamente circa mezzo miliardo di lire nel 1966).

L'oratore accenna quindi alla influenza della ricerca nelle innovazioni del processo produttivo alla Fiat. Egli precisa che sul piano aziendale la ricerca va intesa come attività produttiva, e come tale si inserisce nella complessa vita dell'azienda in qualità di fattore propulsivo di sviluppo. In tal quadro, sia la ricerca pura che quella applicata e di sviluppo possono preludere alle nuove tecnologie e metodologie necessarie al progresso dell'azienda. Da tutto questo insieme di fattori deriva infine il grado di accettazione del prodotto da parte del mercato che si riflette a sua volta direttamente sulla occupazione e la produttività, e per riflesso sulla competitività internazionale.

Passando a parlare dell'attività di ricerca della Fiat, premessa l'importanza che l'attività di ricerca abbia una specifica organizzazione di lavoro, sufficientemente autonoma rispetto all'apparato produttivo e nello stesso tempo convenientemente collegata ad esso, il dottor Agnelli precisa che alla Fiat questa organizzazione fa capo al Comitato studi e

ricerche cui sono devoluti i contatti relativi all'ordinamento e al potenziamento dell'attività di ricerca nei diversi campi della tecnologia e della scienza. I centri coordinati da questo Comitato investono centri specializzati nelle ricerche automobilistiche, in quelle aerospaziali, elettriche ed elettroniche, per la locomozione ferroviaria e navale, per la ricerca nucleare ed in altri settori.

Al personale destinato alla ricerca si provvede mediante accurate selezioni che partono dall'ambiente scolastico. L'azienda provvede poi ad affinare ed addestrare questi specialisti nei propri laboratori e in quelli di altre aziende. Importante è il problema del rinnovo e mantenimento dei quadri: personale viene anche trasferito dai reparti di ricerca a quelli di produzione ove ha modo di applicare le moderne operazioni apprese attraverso ricerche e sviluppi di nuove tecniche.

Il Presidente della Fiat illustra quindi i diversi modi in cui sul piano organizzativo la ricerca può essere attuata: ricerca finanziata mediante la spesa pubblica, ricerca e sviluppo in proprio e acquisizione esterna dei *know-how*, licenze e brevetti che possono essere di volta in volta auspicati come forme primarie per acquisire nuove conoscenze scientifiche e tecniche. Vi sono infatti settori in cui è opportuno che la ricerca sia finanziata dalla spesa pubblica, come quello nucleare; la ricerca condotta in proprio dall'azienda diventa invece essenziale quando si presenta come sviluppo. L'esperienza della Fiat comprende anche casi di ricerca associata in compartecipazione o in collaborazione.

Il dottor Agnelli ha concluso soffermandosi su tre importanti problemi sui quali da molte parti è già stata sollecitata l'attenzione del Parlamento: cioè la legislazione brevettuale, i criteri e finanziamenti per la ricerca (contratti di ricerca), la regolazione fiscale delle spese di ricerca in favore delle imprese.

Alla esposizione del dottor Agnelli fanno seguito quesiti e richieste di chiarimenti e di integrazioni della esposizione stessa da parte dei deputati: Mussa Ivaldi, Dosi, Leonardi, Bastianelli, Romualdi, Biaggi Nullo, Marzotto, Titomanlio Vittoria, Bova, Cataldo, Pucci Emilio, Helfer e dello stesso presidente Giolitti.

A tutti rispondono, fornendo ulteriori ragguagli, il dottor Agnelli, ringraziando per il vivo interessamento della Commissione, l'ingegner Di Stefano e l'ingegner Gabrielli.

Il Presidente Giolitti, dopo aver vivamente ringraziato l'oratore ed avergli espresso il migliore apprezzamento della Commissione,

comunica che la Commissione riprenderà la indagine conoscitiva sul tema in discussione alla ripresa autunnale dei lavori parlamentari, ascoltando i dirigenti dell'ENEL.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,15.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1967, ORE 17,15. — *Presidenza del Presidente DE MARIA*. — Interviene il Ministro della sanità, Mariotti.

PROPOSTE DI LEGGE:

BONTADE MARGHERITA: « Norme integrative della legge 12 agosto 1962, n. 1352, recante provvidenze a favore dei farmacisti rurali (152);

DOSI: « Provvedimenti in favore dei farmacisti rurali » (640);

BONTADE MARGHERITA: « Riforma della pianta organica delle farmacie rurali e provvidenze per l'assistenza farmaceutica nei piccoli centri » (2345);

DE MARIA ed altri: « Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico » (484);

DELFINO ed altri: « Modificazioni al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, per quanto concerne le farmacie » (883);

MESSINETTI ed altri: « Modificazioni delle norme del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relative alla disciplina del servizio farmaceutico » (898);

STORTI ed altri: « Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e alle altre disposizioni di legge riguardanti l'apertura e l'esercizio delle farmacie » (925);

BOZZI ed altri: « Nuove norme sull'esercizio farmaceutico » (1087);

DE MARIA: Estensione ai mutilati e invalidi civili dei benefici di cui alla legge 25 giugno 1956, n. 587, nei concorsi per il conferimento delle farmacie » (2142).

Il Ministro Mariotti si richiama alle dichiarazioni da lui fatte nella seduta del 5 luglio in merito allo stralcio da lui presentato al Senato sulle farmacie rurali e ricorda come in quella occasione avesse espresso l'avviso che

la Commissione, per i motivi da lui illustrati precedentemente, che lo avevano indotto a presentare presso quel ramo del Parlamento quel provvedimento, potesse accettare di discutere il testo medesimo; pertanto esprime la sua meraviglia per il fatto che la Commissione non accettando quell'invito sia venuta meno ad un patto, proseguendo la discussione degli articoli predisposti dal Comitato ristretto.

Chiede perciò che sia stralciata e discussa la parte concernente le farmacie rurali con l'auspicio che tutto il problema generale delle farmacie possa essere approvato al più presto.

Il Presidente ricorda come ogni Commissione assume un impegno di lavoro che poi è tenuta a rispettare. Questo impegno viene assunto proprio in forza della sovranità che la Commissione ha sul proprio ordine dei lavori. Ora, nella seduta del 12 luglio quando la Commissione, esaurita la discussione generale, non aveva ancora iniziato l'esame degli articoli, egli fece presente che a norma di regolamento, ove la Commissione avesse iniziato l'esame degli articoli si sarebbe preclusa la possibilità di abbinare nella discussione il disegno di legge in corso di approvazione al Senato, mentre se tale abbinamento avesse voluto fare avrebbe dovuto sospendere la discussione. Dopo tali chiarimenti la Commissione deliberò di passare all'esame degli articoli e approvò l'articolo 1 del testo del Comitato ristretto.

A quella seduta e alle successive il Governo era legittimamente rappresentato dal Sottosegretario alla sanità, onorevole Volpe e quindi si meraviglia che il Ministro parli di accordo non rispettato in sua assenza dal momento che la Commissione si è attenuta scrupolosamente alle norme regolamentari. Nel merito poi ricorda che il problema delle farmacie si trascina ormai da due legislature, sicché la sua soluzione appare quanto mai auspicabile.

L'onorevole Delfino ritiene che il dissenso cui ha fatto riferimento il Ministro possa essere stato determinato da un equivoco reso maggiormente possibile dall'assenza del Ministro stesso. A suo avviso è opportuno portare a conclusione sia il problema delle farmacie rurali che quello delle farmacie urbane, tesi sulla quale sono d'accordo tutti i gruppi, sicché non sarebbe conforme all'interesse delle categorie cui il provvedimento si riferisce arrivare ad una rottura per delle questioni meramente formali. D'altra parte se l'onorevole Usvardi non avesse chiesto e la

Commissione non avesse accettato il rinvio della discussione dell'articolo 13 oggi la discussione sulle farmacie sarebbe stata esaurita. Conclude chiedendo l'impegno della Commissione a portare a termine il lavoro finora svolto.

L'onorevole Lattanzio ricorda come il Ministro nel comunicare alla Commissione l'avvenuta presentazione al Senato di un disegno di legge stralcio sulle farmacie rurali abbia giustificato tale suo passo con la necessità di stimolare la Commissione della Camera a portare a conclusione i provvedimenti sulle farmacie. Ricorda altresì il disappunto provocato da tale annuncio in tutti i settori della Commissione che concordemente auspicavano la definizione del problema generale delle farmacie. Egli ritiene pertanto di non raccogliere quanto fatto presente dal Ministro e ricorda anch'egli che, se l'onorevole Usvardi non avesse chiesto il rinvio della discussione dell'articolo 13, che il suo gruppo, nello spirito di collaborazione che ha sempre animato i lavori della Commissione, ha accolto, la discussione sulle farmacie sarebbe stata esaurita. Conclude ribadendo che l'accordo era di affrontare e risolvere l'intero problema delle farmacie, cosa che egli auspica possa avvenire al più presto.

L'onorevole Monasterio chiede se sia possibile in questa fase della discussione procedere all'abbinamento del testo approvato dal Senato non appena sarà assegnato alla Commissione. Il Presidente ritiene non sia ormai più possibile.

L'onorevole Usvardi partendo dal presupposto che il nocciolo della questione sta nella possibilità o meno di abbinare all'attuale discussione quella sul testo approvato dal Senato, chiede che cosa avverrà di quel testo se la Commissione porterà a conclusione il lavoro sulle farmacie rurali e urbane. Il Presidente chiarisce che in tali ipotesi quel testo tornerà al Senato unitamente al complesso delle norme approvate dalla Commissione.

L'onorevole Scarpa ricorda come il suo gruppo ha più volte sostenuto che l'accettazione dello stralcio sulle farmacie rurali avrebbe assunto un significato di incapacità per la Commissione della Camera di definire tutto il problema del servizio farmaceutico. Sempre a nome del suo gruppo dichiara che unico aspetto fondamentale è quello di approvare tutte le norme concernenti le farmacie e ciò indipendentemente dalla circostanza se si approveranno un solo testo o due testi differenti. Importante è raggiungere un accordo

che porti alla definizione del problema che si trascina ormai da tanto tempo.

Il Ministro Mariotti, premesso che è suo intendimento portare il più assoluto rispetto alle decisioni della Commissione, con la quale in tanti anni di lavoro è sempre andato d'accordo, domanda se nella seduta del 5 luglio non si è parlato di prendere a base della discussione la sua richiesta di approvare lo stralcio sulle rurali.

Ritiene che verosimilmente il provvedimento approvato dal Senato sarà assegnato alla Commissione in sede legislativa, sicché si domanda se, tenuto conto dello stato di disagio delle popolazioni che mancano di farmacie e dello sforzo da lui sostenuto per ottenere il finanziamento per le rurali, non sia il caso di approvare il testo che perverrà dal Senato.

Chiede comunque un rinvio della discussione alla prossima settimana per poter chiarire meglio il problema.

L'onorevole Scarpa si dichiara d'accordo con la richiesta del Ministro a condizione che vi sia l'impegno di concludere prima delle ferie.

Il relatore onorevole Barberi si dichiara anch'egli favorevole a condizione che sia discusso tutto il problema delle farmacie e non solo di quelle rurali.

La proposta di rinvio è accolta e il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18.

CONVOCAZIONI

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Venerdì 21 luglio, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno e delle proposte di legge:

Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (4187) — Relatore: Gagliardi — (*Parere della I, della IV, della V, della VI e della XIII Commissione*);

SEMERARO: Provvidenze a favore dei complessi bandistici (705) — Relatore: Semeraro;

TERRANOVA CORRADO ed altri: Norme per favorire la ripresa del teatro lirico e del concertismo (1910) — Relatore: Russo Spena;

ALATRI ed altri: Ordinamento degli enti autonomi lirico-sinfonici e finanziamento delle attività musicali (3488) — Relatore: Semeraro.

Esame della proposta di legge:

TOZZI CONDIVI e SAMMARTINO: Adeguamenti economici per il clero e modifica del testo unico 29 gennaio 1931, n. 227 (*Urgenza*) (186) — Relatore: Lombardi Ruggero — (*Parere della V e della XIII Commissione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

PINTUS ed altri: Modificazioni allo stato giuridico ed all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali (801) — (*Parere della I e della V Commissione*);

ARMATO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali (966) — (*Parere della I e della V Commissione*);

PINTUS: Norme transitorie per l'applicazione dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1962, n. 604, relativo ai concorsi per la nomina a segretario capo di prima classe nei comuni e nelle province (2188) — (*Parere della I Commissione*);

VALITUTTI: Proroga dell'articolo 61 della legge 8 giugno 1962, n. 604, recante norme sullo stato giuridico dei segretari comunali (3543) — (*Parere della I Commissione*);

— Relatore: Mattarelli Gino.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Venerdì 21 luglio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Modifiche all'ordinamento universitario (2314);

BERLINGUER LUIGI ed altri: Riforma dell'ordinamento universitario (2650);

CRUCIANI ed altri: Modifiche all'ordinamento universitario (2689);

MONTANTI: Nuove disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie (1183);

— Relatore: Ermini — (*Parere della V Commissione*).

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Venerdì 21 luglio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Composizione del consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (3710) — Relatore: Achilli;

Provvedimenti per il risanamento dell'abitato di Licata (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4263) — Relatore: Fracassi — (*Parere della V Commissione*);

Concessione a favore dell'Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese di contributo straordinario per la gestione degli acquedotti della Lucania (4067) — Relatore: Abate — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (2793) — Relatore: Abate.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

Senatori BERNARDINETTI e FENOALTEA: Assunzione da parte dello Stato della spesa per il completamento del nuovo palazzo di giustizia di Rieti (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4242) — Relatore: Cavallaro Francesco — (*Parere della IV e della V Commissione*);

SANTI ed altri: Estensione della legge 24 luglio 1961, n. 729, alla concessione per la costruzione e l'esercizio dell'Autostrada Fornovo-Pontremoli accordata ai sensi della legge 21 maggio 1955, n. 463, e concessione del prolungamento di tale autostrada per il collegamento all'Autostrada del Sole e a quella Tirrenica (3775) — Relatore: Ripamonti — (*Parere della IV e della V Commissione*).

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

*Licenziato per la stampa
alle ore 2,30 di venerdì 21 luglio 1967.*